



Numero **31** Reg. Delibere

Registrato in data **30/07/2018**

## OGGETTO

R.I.A. S.P.A.: ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA PROVINCIA DI BERGAMO AD UNIACQUE S.P.A. IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 18 DEL 06.10.2017.

Il giorno TRENTA del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 17:00, nella apposita sala consiliare della Provincia, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio Provinciale.

ROSSI MATTEO	Presente
BOLANDRINI CLAUDIO	Presente
BONOMELLI MAURO	Presente
BRUNI FEDERICA	Presente
CAPELLETTI ANDREA	Presente
GAFFORELLI GIANFRANCO	Presente
GANDOLFI PASQUALE G.	Presente
GORI GIORGIO	Presente
LOBATI JONATHAN	Assente
LOCATELLI ALESSANDRA	Presente
MASPER GIANFRANCO	Presente
MIGLIORATI ANGELO	Presente
MINETTI SANTO GIUSEPPE	Presente
TIRABOSCHI SONIA	Presente
TODESCHINI DEMIS	Presente
VALOTI GIORGIO	Presente
VERGALLI ALBERTO	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Presidente MATTEO ROSSI

Partecipa il Segretario Generale IMMACOLATA GRAVALLESE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in ordine all'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

- la società R.I.A. S.p.A., costituita in data 15 giugno 1994, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dai Comuni di Dalmine, Osio Sotto, Treviolo, Verdellino, Verdello, Ciserano, Boltiere, Arcene, Osio Sopra, Levate, Lallio, Brembate, Lurano, Pognano e dalla Provincia di Bergamo, che ne detiene il 20,00% del capitale sociale (n. 497.203 azioni del valore nominale di € 5,16 cad.). Il capitale sociale corrisponde complessivamente a n. 2.486.017 azioni del valore nominale di € 5,16 per totali € 12.827.847,72;
- la società è proprietaria delle reti afferenti al servizio idrico integrato di competenza dei Comuni soci e, sulla base dell'articolo 2 dello Statuto Sociale, ha per oggetto la costruzione e la gestione degli impianti di allontanamento, collettamento e depurazione delle acque reflue civili ed industriali nonché dei rifiuti speciali pericolosi e non, nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che definisce i criteri per il mantenimento delle partecipazioni societarie e – all'art. 20, comma 2 lett. c) – stabilisce l'obbligo di razionalizzazione in caso di "*partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali*";

CONSIDERATO che nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.10.2017 (revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs. n.175/2016) è prevista la dismissione mediante cessione/alienazione della partecipazione detenuta in R.I.A. S.p.A. in ragione: I) del fatto che la competenza in materia di gestione del servizio idrico integrato è stata trasferita, in forza dell'art. 147 comma 1, del Codice dell'ambiente, all'ente di governo dell'ambito, il quale ha affidato con decorrenza 1 gennaio 2007 ad Uniacque S.p.A. la gestione di tale servizio sul territorio della provincia di Bergamo, in qualità di gestore unico d'ambito; II) del fatto che la società non svolge più alcun servizio a favore dei Comuni soci e risulta esclusivamente titolare del diritto di proprietà delle infrastrutture e dei beni afferenti il servizio idrico integrato insistenti sul territorio di competenza; III) del progetto di aggregazione in UNIACQUE S.p.A. (gestore unico di bacino con riferimento all'A.T.O. della Provincia di Bergamo) di tutte le società patrimoniali e gestionali operanti sul territorio provinciale;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 147 del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.), il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali amministrati da un ente di governo dell'Ambito il quale, ai sensi della L.R. n. 26/2003 s.m.i., è individuato nella Provincia, che esercita tali funzioni attraverso un Ufficio d'Ambito;
- l'art. 147, comma 2, lett. b), del Codice dell'Ambiente prevede la necessaria "*unicità della gestione*", la quale è ribadita anche dal successivo art. 149-bis;
- allo scopo di promuovere il conseguimento della gestione unica, ancora da completare nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, la Provincia di Bergamo e i Comuni dell'ambito, congiuntamente ad Uniacque S.p.A. (gestore d'Ambito), hanno definito un percorso di aggregazione delle compagini societarie ancora esistenti sul territorio di riferimento, tra cui R.I.A. S.p.A.;
- il predetto percorso finalizzato all'aggregazione delle società patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato ancora presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo è, oltre che coerente con il fondamentale principio dell'unicità della gestione posto dal Codice dell'ambiente, anche funzionale a consentire agli enti soci coinvolti di realizzare gli obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie imposti dal legislatore;

**CONSIDERATO** che:

- l'assemblea dei soci di UNIACQUE S.p.A. si è espressa favorevolmente in data 23 marzo 2017 sul progetto di aggregazione delle società proprietarie di beni afferenti il servizio idrico integrato esistenti in provincia di Bergamo (come nel caso di R.I.A. S.p.A.), mediante l'acquisto delle infrastrutture e dei beni di proprietà afferenti il servizio idrico integrato oppure, in alternativa mediante l'acquisto dai soci delle partecipazioni detenute nella società (a condizione che il 100% del capitale sia oggetto di compravendita);
- l'assemblea dei soci di R.I.A. S.p.A. in data 29 giugno 2017 ha manifestato la volontà di procedere con la cessione delle partecipazioni detenute dai singoli enti alla società UNIACQUE s.p.a., ritenendo l'ipotesi la più vantaggiosa, la meno onerosa per R.I.A. S.p.A. e la più rispondente alla normativa dettata in materia;
- alla luce di quanto sopra e previo indirizzo dei rispettivi soci, le società UNIACQUE S.p.A. e R.I.A. S.p.A. hanno avviato a partire da luglio 2017 un'approfondita attività di verifica e confronto sugli 'assets' oggetto di futuro trasferimento che ha consentito di pervenire al completamento di una indagine conoscitiva (cd. "*due diligence*") preordinata alla verifica legale di fattibilità dell'operazione ed alla definizione delle operazioni di stima del valore degli 'assets' oggetto di cessione;
- attraverso la predetta attività di "*due diligence*" è stata analizzata da esperti esterni la struttura societaria di R.I.A. S.p.A. con particolare riferimento alla struttura organizzativa, al personale, alla contabilità, ai contratti, al contenzioso in essere ed agli altri aspetti fondamentali della vita societaria;

**VISTE** le risultanze dell'attività di "*due diligence*" dalla quale emerge che:

- il valore della totalità delle azioni di R.I.A. S.p.A. è stato determinato applicando il criterio di stima negoziato con la parte acquirente e consistente nella ricostruzione del costo storico di realizzazione dei beni, al netto di contributi a fondo perduto e rivalutazioni monetarie e tenuto conto della vita utile tariffaria e dei deflatori come previsti dal sistema tariffario vigente a far data dall'intervento della concessione d'ambito;
- il predetto valore è stato stabilito come pari ad Euro 4.065.000,00 (da aggiornare sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018);
- Uniacque s.p.a. si accolla i rischi relativi all'evoluzione delle posizioni in corso in capo a RIA s.p.a., con apposite clausole che impediscono la rideterminazione del prezzo, sia in aumento che in diminuzione, in conseguenza dell'esito delle predette posizioni, garantendo così la certezza e stabilità dell'entrata dell'ente a seguito della vendita delle proprie azioni;
- Uniacque s.p.a. si assume il rischio relativo all'impegno di tenere indenni i Comuni da eventuali riprese fiscali conseguenti all'operazione di trasferimento dello strumento partecipativo detenuto da RIA s.p.a., sino alla liquidazione dello stesso;
- il valore della totalità delle azioni di R.I.A. S.p.A., alla luce di quanto sopra, è pertanto determinato in Euro 4.065.000,00 e conseguentemente il valore della quota di competenza della Provincia di Bergamo (20,00%) è pari ad € 813.000,00 da aggiornare in positivo o negativo sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018;
- è necessario procedere, prima della cessione delle quote ad UNIACQUE S.p.A., alla dismissione mediante trasferimento a titolo gratuito a favore degli attuali soci di R.I.A. S.p.A. dello strumento partecipativo di classe b emesso dalla società BIGFIBRA S.p.A. (ex art. 2349 c.c., ultimo comma);

**DATO ATTO** che:

- l'Assemblea dei soci di R.I.A. S.p.A. in data 12 luglio 2018 ha approvato il Bilancio straordinario al 30 giugno 2018, dal quale emerge un utile di periodo pari a Euro 98.521,00;
- a seguito dell'approvazione del bilancio al 30 giugno 2018 – principalmente in conseguenza del risultato di gestione e delle variazioni del patrimonio netto - il valore della totalità delle azioni di R.I.A. S.p.A. è stato rideterminato in Euro 4.156.084,00 e pertanto la quota di competenza della Provincia di Bergamo è pari ad Euro 831.216,80;

CONSTATATO che la cessione della quota di partecipazione in R.I.A. S.p.A. al prezzo convenuto di € 831.216,80 determina una minusvalenza patrimoniale di € 2.246.393,72 rispetto ai valori risultanti dal rendiconto 2017 della Provincia di Bergamo;

DATO ATTO inoltre che in data 20.07.2018 si è provveduto al trasferimento a titolo gratuito a favore degli attuali soci di R.I.A. S.p.A. dello strumento partecipativo di classe b emesso dalla società BIGFIBRA S.p.A. (ex art. 2349 c.c., ultimo comma) del valore complessivo di € 650.000,00 e che pertanto la Provincia di Bergamo ha acquisito quota parte pari ad Euro 130.000,00 del predetto strumento partecipativo;

VISTO l'art.10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 in virtù del quale *“In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.”* E' quindi la legge stessa, seppure in casi circostanziati e motivati, che qui ricorrono a consentire l'alienazione di partecipazioni societarie senza previo esperimento di pubblico incanto;

RITENUTO necessario ed opportuno:

- procedere mediante negoziazione diretta con UNIACQUE S.p.A. in coerenza con il richiamato art. 10, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 poiché l'alienazione delle partecipazioni detenute in R.I.A. S.p.A. dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni soci (100% del capitale sociale) è giuridicamente possibile ed economicamente giustificabile solo nel caso in cui l'acquirente risulti essere il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo (UNIACQUE S.p.A.) ed alla luce del fatto che l'attività di valutazione è stata svolta da esperti esterni dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale, ;
- approvare la cessione ad UNIACQUE S.p.A. della totalità delle azioni detenute dalla Provincia e dai Comuni soci di R.I.A. S.p.A. determinandone il valore in complessivi € 4.156.084,00 aggiornato sulla base delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi rispettivamente dal Dirigente del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO lo Statuto Provinciale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

SENTITA la relazione illustrativa del Segretario Generale;

SENTITI l'intervento del Consigliere Todeschini e la risposta della Segretario Generale, come riportati nel Resoconto sommario della seduta;

PRESENTI n. 16 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli 16 all'unanimità, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di approvare – in coerenza con quanto contenuto nel Piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 06.10.2017 - l'alienazione ad UNIACQUE S.p.A. della partecipazione della Provincia di Bergamo in R.I.A. S.p.A. – pari al 20,00% del capitale sociale per n. 497.203 azioni del valore nominale di € 5,16 cad. – al prezzo di vendita di € 831.216,80, determinato sulla base delle modalità indicate in premessa ed aggiornato a seguito delle risultanze del bilancio straordinario al 30.06.2018;
2. di dare atto dell'avvenuto trasferimento a titolo gratuito in capo alla Provincia di Bergamo del 20,00% dello strumento partecipativo di classe b emesso dalla società BIGFIBRA S.p.A. (ex art. 2349 c.c., ultimo comma) del valore complessivo di € 650.000,00;
3. di dare atto che il legale rappresentante ed il dirigente competente procederanno all'effettuazione di tutte le operazioni necessarie per il perfezionamento delle operazioni di cui al punto 1), ivi compresa l'approvazione e sottoscrizione del contratto di compravendita azionaria contenente gli elementi essenziali descritti nella presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr.ssa Immacolata Gravallesse

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005  
e norme collegate

**IL PRESIDENTE**  
Matteo Rossi

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005  
e norme collegate

La sintesi dell'andamento della seduta e della discussione è riportata nel resoconto sommario della seduta pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.